



COMUNE DI LECCO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1348 del 24/12/2010

SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI

Servizio : Gestione del Personale

I.D.n. 5243397 del 24.12.2010

**OGGETTO: RICHIESTE VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI COMUNALI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

IL DIRETTORE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- l'art. 71, comma 3°, del D.L. N. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 06/08/2008, N. 133 avente per oggetto: "Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" stabilisce che: "L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto e delle esigenze funzionali ed organizzative...";

-l'art. 71, comma 5/bis, del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, come modificato dal D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, stabilisce che gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche, rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle Aziende sanitarie locali;

-la Corte Costituzionale con sentenza N. 207/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23°, lettera e) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del D.L. 112/2008 il citato comma 5/bis;

la Corte costituzionale ha ritenuto che il comma 5-bis "non è riconducibile ad alcun titolo di competenza esclusiva dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di tutela della salute, si pone in contrasto con l'art. 117 c. 3 della Costituzione, mentre il comma 5-ter, che vincola una quota delle risorse per il finanziamento del SSN, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza, si pone in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, ledendo l'autonomia finanziaria delle Regioni";

-la Regione Lombardia con nota H1.2010.0022282 del 22/06/2010 ha comunicato che a decorrere dal 17 giugno 2010, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza in oggetto, gli oneri economici relativi alle visite fiscali richieste dai datori di lavoro pubblici alle Aziende Sanitarie Locali restano esclusivamente a carico dei datori di lavoro richiedenti;

-la Corte dei Conti ha chiarito con deliberazione 14.12.2010 n. 62 che gli effetti della sentenza della sopracitata Corte Costituzionale non può che avere efficacia ex tunc, e pertanto escludono che per gli enti locali il rimborso delle visite, anche se riferito a quelle risalenti al 2008, sia da considerare debito fuori bilancio. Al contrario, si tratta di oneri straordinari della gestione cui far fronte con le ordinarie risorse di bilancio, «in quanto l'esercizio sul quale detti oneri potranno gravare non può essere anteriore al 2010, poiché solo a decorrere da tale esercizio, tuttora in corso, le aziende sanitarie potranno avere titolo a presentare richieste di rimborso dei costi connessi alle prestazioni per visite fiscali effettuate in base alla normativa caducata dalla sentenza n. 207 del 2010».

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto esposto, procedere all'assunzione di apposito impegno di spesa, al fine di far fronte al pagamento delle visite fiscali ai dipendenti per l'anno 2010, quali spese dovute per legge, per un somma complessiva di € 19.940,00, somma presunta quantificata in via precauzionale;

VISTO il bilancio 2010 approvato con deliberazione nr. 62 del 17.03.2010;

VISTO l'art. 107 del dlgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;


DETERMINA

1. Di assumere, a carico del bilancio dell'esercizio 2010, apposito impegno di spesa per un importo presunto quantificato in via precauzionale di € 19.940,00 per il finanziamento delle spese inerenti la richiesta di visita fiscale per i propri dipendenti, da imputarsi all'intervento 1.01.02.03 capitolo 317 "Amministrazione del personale: prestazioni di servizio";
2. Di stabilire che al pagamento delle somme dovute si provvederà con separate liquidazioni ed a seguito del ricevimento di apposta fattura da parte delle Aziende Sanitarie Locali interessate.
3. Si dà atto che al momento del pagamento delle fatture alle relative ASL di appartenenza verranno assunte tutte le attestazioni riguardanti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche;
4. si dà atto che non verrà acquisito il Durec in quanto la normativa in materia non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso;

5. di dare atto che per il presente provvedimento non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione regionale della Lombardia alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. 266/2005 in quanto la spesa non rientra nella fattispecie per le quali è previsto l'invio;

La presente determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del Regolamento di organizzazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Angelo Falbo)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Falbo", written over the printed name.